



A.S.D. GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Grizzlies Torino 48 B.S.C.", abbreviata "A.S.D. Grizzlies Torino 48 B.S.C."

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in Torino, Corso Canonico Allamano 59D CAP 10136.

Art. 2 - Scopo

La società A.S.D Grizzlies Torino 48 B.S.C., per mezzo del Baseball e del Softball, si pone come fine la creazione di una comunità dove ci si possa incontrare, crescere e migliorare le diverse capacità e talenti di ognuno, in un contesto sicuro, solidale e inclusivo. Intende favorire una crescita personale e sportiva continua nel tempo, fin dalle età più tenere, fondandola sui principi di lealtà, onestà e rispetto per gli altri, con intento educativo particolarmente verso i più giovani. Vuole eccellere in tutte le attività intraprese, anche fuori dal campo di gioco, con passione e forte spirito di squadra. Si prefigge di collaborare attivamente con le altre società e la federazione, per la promozione e crescita del baseball e del softball. Ha l'obiettivo di esser competitiva ma, al contempo, di assicurare a tutti gli atleti una attiva e positiva partecipazione e alle sessioni di allenamento e alle gare.

L'Associazione A.S.D Grizzlies Torino 48 B.S.C. ripudia incondizionatamente ogni tipo di discriminazione.

L'Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro ed ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività riguardante la disciplina del Baseball e Softball, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Baseball Softball (F.I.B.S.) nonché l'organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive nelle scuole, o in altri siti, dalla stessa promosse.

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Baseball Softball. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.I.O., del C.O.N.I, del C.I.P. nonché allo Statuto e ai Regolamenti della F.I.B.S. e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico dell'Associazione nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, l'Associazione potrà:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive;



- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività, anche mediante contratti di sponsorizzazione ed organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, e la sua immagine utilizzando loghi, modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, formative, di carattere sociale, di tempo libero e sportive;
- d) gestire un punto di ristoro, attrezzature, beni immobili e servizi igienico-estetici per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;
- e) costruire impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree;

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, e del codice etico dell'Associazione stessa.

Art. 3 - Colori sociali

I colori sociali sono "verde foresta", bianco, nero e rosso ma potranno essere variati con specifica delibera del Consiglio Direttivo. La denominazione "A.S.D. Grizzlies Torino48 B.S.C." potrà integrare un'appendice che richiami marchi di eventuali sponsor della società stessa per la durata del contratto di sponsorizzazione con specifica delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.

Art. 5 - Entrate

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Baseball Softball, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) finanziamenti derivanti dalla partecipazione a Bandi e Concorsi sia pubblici che privati;
- e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- f) contratti di sponsorizzazione e/o pubblicità.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 7 - Soci

Sono soci tutti coloro che partecipando alle attività sociali, sia sportive che ricreative, fanno domanda di ammissione che viene accettata. Non possono essere soci i minorenni.



Art. 8 - Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di rigetto della domanda, ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, il Codice Etico, le procedure dell'Associazione e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e in caso di esistenza la quota mensile (o annuale) di cui all'art. 5 lettere a) e b) del presente Statuto. I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro 30 giorni prima dello scadere dell'anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 5.

Art. 9 - Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa che da diritto di voto nelle Assemblee sociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 17, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento. Possono esercitare il diritto di voto solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 11 - Decadenza dei soci

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, violazioni del codice etico e di comportamenti contrari alla legge, discriminatori e comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista la loro rivalutabilità.

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.



Art. 13 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. La convocazione viene effettuata mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo lettera A.R., posta ordinaria, elettronica, posta elettronica certificata, fax o telegramma, inviata ai soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci, di posta elettronica o P.E.C, ed ogni altro strumento di messaggistica dal quale risulti prova dell'avvenuta ricezione della convocazione e idoneo a garantire il pieno rispetto del metodo assembleare. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 14 - Validità assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 23.

ASD GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. Corso Allamano 59/D 10136 TORINO TO
www.grizzliestorino.it mail a: info@grizzliestorino.it
Partita Iva: 06603170017 Codice Fiscale: 97514230016



Art. 15 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa mensile e/o annuale quando prevista, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 16 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la diffusione.

Art. 17 - Cariche sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.B.S., del C.O.N.I., del C.I.O., del C.I.P. o di altri organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva dilettantistica.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque (5) membri a un massimo di nove (9) membri, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario può assolvere anche la funzione di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la diffusione.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall'Assemblea.

Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio sociale risulti assente ingiustificato

ASD GRIZZLIES TORINO 48 B.S.C. Corso Allamano 59/D 10136 TORINO TO

www.grizzliestorino.it

mail a: info@grizzliestorino.it

Partita Iva: 06603170017

Codice Fiscale: 97514230016



alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, nella salvaguardia del numero minimo di 5 consiglieri, il Consiglio Direttivo può decidere di proseguire carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, oppure può scegliere di nominare i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere il numero minimo di 5 dei suoi componenti.

Art. 19 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- 2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- 5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Art. 20 - Il Presidente - Vice Presidente – Segretario – Tesoriere

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla



competenza di un Collegio o di tre Proibiviri da nominarsi dall' Assemblea dei soci.
Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 23 - Durata - Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di una o più associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Italiana Baseball Softball ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Il Presidente